

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2847**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di bisogno

Presentato il 22 aprile 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le recenti vicende dello scrittore Riccardo Bacchelli hanno riproposto all'attenzione pubblica il problema di quei cittadini italiani che, dopo avere, con i meriti acquisiti nello svolgimento delle varie attività, illustrato particolarmente la Patria, si trovino per i motivi economici più disparati a non essere in grado di provvedere in modo dignitoso alle necessità della vita. È evidente, in casi del genere, l'opportunità di un intervento dello Stato che, rendendosi interprete della gratitudine che l'intera nazione deve ai suoi illustri concitta-

dini, metta gli interessati in condizioni di non dover dipendere dalla beneficenza pubblica o privata.

A tal fine si è ritenuto di attribuire al Presidente del Consiglio, su conforme parere del Consiglio dei ministri, il potere di concedere — istituendosi al riguardo un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio — un assegno straordinario vitalizio, di importo graduabile in relazione alla concreta situazione di bisogno dell'interessato, destinato ad esprimere la tangibile riconoscenza della nazione.

Si tratta ovviamente di un potere in un certo senso analogo — ma non uguale — a quello spettante al Capo dello Stato in materia di onorificenze, che pertanto non crea nel cittadino alcuna aspettativa azionabile dinanzi al giudice ordinario o amministrativo

Data la particolare natura dell'assegno, da una parte si è ritenuto di prevederne la

non computabilità nel reddito del beneficiario (come avviene in materia di pensioni di guerra articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n 915) e dall'altra si è prevista la possibilità di revoca del beneficio stesso nella ipotesi in cui l'interessato incorra in una condanna penale irrevocabile cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

1 E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità

2 Con proprio decreto, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può assegnare, a carico del Fondo di cui al precedente comma, un assegno straordinario vitalizio a favore dei cittadini italiani, di chiara fama, che abbiano illustrato la Patria con i meriti acquisiti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, dello sport e nel disimpegno di pubbliche cariche o di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari e che versino in stato di particolare necessità

3 L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni caso, essere superiore a lire cento milioni annui

4 La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici

5 L'assegno vitalizio non è in alcun modo computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza

6 Per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 il Fondo di cui al comma uno è fissato nella misura di lire 500 milioni. A decorrere dall'anno 1986 l'entità del Fondo può essere rideterminata in sede di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n 887

ART 2

1 All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro »

2 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio